

MUTUI CHIROGRAFARI IMPRESA A TASSO FISSO**INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE****BPER Banca S.p.A.**

Sede legale e amministrativa in Via San Carlo 8/20 – 41121 Modena

Telefono 059/2021111 (centralino) - Fax 059/2021333

Indirizzo email bpergroup@bper.it / sito internet www.bper.it

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia 4932

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese: 01153230360

Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. – 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie

Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario

La banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia

CHE COS'E' IL MUTUO

Il mutuo chirografario impresa è un finanziamento di breve, medio e lungo termine.

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi. Le rate possono essere mensili, trimestrali o semestrali.

I TIPI DI FINANZIAMENTO E I LORO RISCHI**Finanziamento a tasso fisso**

Il tasso di interesse e l'importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalla variazione delle condizioni di mercato.

Finanziamento con contributo in conto interessi e/o con garanzia pubblica e/o risorse finanziarie fornite in tutto o in parte da terzi.

A prescindere dal tipo di tasso fisso/variabile, specifiche normative di legge, che perseguono finalità di interesse pubblico generale, possono prevedere, qualora il finanziamento abbia pre-determinati scopi e l'Imprenditore pre-determinati requisiti, che un Ente pubblico o un Fondo pubblico od altri soggetti simili, concedano all'impresa, singolarmente o cumulativamente, i seguenti benefici:

- un contributo in conto interessi,

- una garanzia,

- una parte o tutte le risorse finanziarie ("provvista") necessarie per effettuare l'erogazione del finanziamento ad un dato tasso di interesse.

In tutti questi casi, oltre al rischio connesso al tipo di tasso fisso/variabile, qualora vengano meno lo scopo del finanziamento o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte i benefici concessi, o doverli rendere in tutto o in parte all'Ente che li ha concessi. In questi casi, la normativa o i contratti possono prevedere un riesame delle condizioni e/o un chiusura anticipata del finanziamento.

Finanziamento con covenant

Il Finanziamento può prevedere l'inserimento di un covenant commerciale che consente di concordare con l'impresa un impegno preciso in termini di appoggio di lavoro, prevedendo la conferma dello spread contrattuale o il suo adeguamento in aumento o diminuzione in base al rispetto degli impegni pattuiti e verificati annualmente in modo automatico dalla procedura.

In caso di peggioramento dello spread, lo stesso non dovrà comunque superare lo spread massimo applicato dall'istituto e riportato nel foglio informativo.

Ad esclusione dei clienti classificati nel comparto delle microimprese e dei consumatori, Il finanziamento può essere assistito dai cosiddetti "covenant commerciali".

Il Covenant commerciale non può essere applicato per alcune tipologie di finanziamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Consorzio Fidi, finanziamenti assistiti da Sace, finanziamenti disciplinati da specifiche convenzioni qualora non espressamente previsto).

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESA

Il finanziamento è destinato a finanziare l'acquisto di beni e/o servizi, la realizzazione di programmi d'investimento, fornire il supporto finanziario per finalità connesse all'attività imprenditoriale o professionale.

A chi è rivolto

A tutte le imprese, siano esse imprese individuali o società, di qualsiasi dimensione e forma giuridica.

In caso di imprese individuali, il Mutuo finanzia solo gli scopi connessi all'attività di impresa, non quelli estranei all'attività medesima, per i quali si rimanda ai documenti relativi ai finanziamenti per i Consumatori.

IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE	nei limiti previsti da eventuali normative e/o regolamenti in caso di garanzie
DURATA	
MINIMA	6 mesi
MASSIMA	120 mesi
COMPRENSIVA DI UN EVENTUALE PERIODO DI PREAMMORTAMENTO NON SUPERIORE A	36 mesi

e comunque nei limiti previsti dalle eventuali normative e/o regolamenti.

**FINANZIAMENTI FINO A 30.000 EURO AI SENSI DELLA LETTERA M) ART. 13 DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2020 N. 40 – “CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N.23” (DECRETO LIQUIDITA’)
CON FONDO CENTRALE DI GARANZIA**

L'art. 13, comma 1, lett. m) e comma 11 della legge 5 giugno 2020 n.40 - “Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 08 aprile 2020, n.23” (Decreto Liquidità), consente alle PMI ed alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza sanitaria di richiedere un finanziamento finalizzato a sostenere la liquidità aziendale (ad es. acquisto scorte, pagamento fornitori, pagamento spese per il personale) e/o gli investimenti materiali e immateriali, spese di ristrutturazione e ammodernamento dell'azienda.

L'importo finanziato non può superare alternativamente:

- 25% del fatturato dell'ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest'ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445

oppure

- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) dell'ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest'ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, verranno considerati i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.

fermo restando il limite massimo di € 30.000,00 per ciascun soggetto richiedente.

Il finanziamento è assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia in favore delle PMI ed delle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni; tale garanzia, per le richieste presentate fino al 31/12/2020, viene prestata gratuitamente con un importo garantito pari al 100%. Non saranno richieste altre forme di garanzia, reali o personali. Per le specifiche condizioni economiche applicate ai finanziamenti in oggetto, rimandiamo alla Sezione di seguito riportata; per tutte le condizioni non gestite dalla convenzione valgono le condizioni riportate nelle specifiche Sezioni del Foglio Informativo.

CONDIZIONI ECONOMICHE SPECIFICHE RISERVATE AI FINANZIAMENTI FINO A 30.000 AI SENSI DELLA LETTERA M) ART. 13 LEGGE 5 GIUGNO 2020 N.40 CON FONDO CENTRALE DI GARANZIA

Durata preammortamento (fissa e obbligatoria) 24 mesi

Durate fisse finanziamento (compreso preammortamento) 36 mesi, 72 mesi e 120 mesi

Importo erogabile: - minimo 3.000,00 EUR - massimo 30.000,00 EUR

Istruttoria 0,00 Euro

Incaso rata 0,00 Euro

Gestione pratica 0,00 Euro

Penale per estinzione anticipata 0,00 % del capitale rimborsato anticipatamente

TASSI

Durata finanziamento comprensiva del preammortamento

TAN 36 mesi 0,00 %

TAN 72 mesi 0,68 %

TAN 120 mesi 1,20%

Il tasso fisso è definito in misura non superiore al rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20% così come previsto dall' art. 13, comma 1, lett. m) della legge 5 giugno 2020.

Il tasso massimo applicato dalla Banca copre i costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e non è superiore al tasso previsto dal decreto.

FINANZIAMENTI FINO A 30.000 EURO AI SENSI DELLA LETTERA M) ART. 13 DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2020 N. 40 – “CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N.23” (DECRETO LIQUIDITA’) CON GARANZIA ISMEA

L'art. 13, comma 1, lett. m) e comma 11 della legge 5 giugno 2020 n.40 - “Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 08 aprile 2020, n.23” (Decreto Liquidità), consente alle PMI agricole e della pesca la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza sanitaria di richiedere un finanziamento finalizzato a sostenere la liquidità aziendale (ad es. acquisto scorte, pagamento fornitori, pagamento spese per il personale) e/o gli investimenti materiali e immateriali, spese di ristrutturazione e ammodernamento dell'azienda.

L'importo finanziato non può superare alternativamente:

- 25% del fatturato dell'ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest'ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445

oppure

- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) dell'ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest'ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, verranno considerati i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività. fermo restando il limite massimo di € 30.000,00 per ciascun soggetto richiedente.

Il finanziamento è assistito dalla garanzia rilasciata da Ismea di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 in favore delle imprese agricole e della pesca che, per le richieste presentate fino al 31/12/2020, viene prestata gratuitamente con un importo garantito pari al 100%; non sono ammesse altre forme di garanzia, reali o personali. Per le specifiche condizioni economiche applicate ai finanziamenti in oggetto, rimandiamo alla Sezione di seguito riportata; per tutte le condizioni non gestite dalla convenzione valgono le condizioni riportate nelle specifiche Sezioni del Foglio Informativo.

CONDIZIONI ECONOMICHE SPECIFICHE RISERVATE AI FINANZIAMENTI FINO A 30.000 AI SENSI DELLA LETTERA M) ART. 13 LEGGE 5 GIUGNO 2020 N.40 CON GARANZIA ISMEA

Durata preammortamento (fissa e obbligatoria) 24 mesi

Durate fisse finanziamento (compreso preammortamento) 36 mesi, 72 mesi e 120 mesi

Importo erogabile: - minimo 3.000,00 EUR - massimo 30.000,00 EUR

Istruttoria 0,00 Euro

Incasso rata 0,00 Euro

Gestione pratica 0,00 Euro

Penale per estinzione anticipata 0,00 % del capitale rimborsato anticipatamente

TASSI

Durata finanziamento comprensiva del preammortamento TAN 36 mesi 0,00 %, 72 mesi 0,68 % e 120 mesi 1,20%

Il tasso fisso è definito in misura non superiore al rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20% così come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. m) della legge 5 giugno 2020.

Il tasso massimo applicato dalla Banca copre i costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e non è superiore al tasso previsto dal decreto.

Sulla base delle disposizioni del DL n. 23 del 8 aprile 2020 (Decreto Liquidità), valide fino al 31/12/2020, sono stati introdotti nuovi Finanziamenti assistiti da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia destinati a:

- PMI (decreto MAP del 18 aprile 2005)
- CONSORZI tra PMI (artt. 17-18-19-23-27 L.317 del 5.10.1991)
- MID CAP (numero dipendenti fino a 499, non ULA; dato riferito alla sola impresa e non all'eventuale gruppo di appartenenza)
- Persone Fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni ubicati sul territorio italiano (aventi sede legale ovvero sede operativa).

I nuovi prodotti sono:

1. **FINPMI COVID 800k 90%** : operazioni finanziarie con durata massima 6 anni, di importo non superiore a 25% dei ricavi dell'impresa (max 800.000 euro) e con ricavi non superiori a 3.200.000 euro relativi all'esercizio contabile 2019 - art.13 lett.n), a favore di PMI e MidCap. garanzia del FCG 90% elevabile al 100% con garanzia aggiuntiva concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie.
2. **FINPMI COVID 90%** : operazioni finanziarie con durata massima 6 anni - art. 13 lett.c) - a favore di PMI e MidCap, garanzia del FCG 90%. L'importo delle operazioni finanziarie non può superare alternativamente:
 - doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo non può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività; Tale criterio va verificato sulla base del totale dei costi del personale al lordo degli oneri sociali (dati da Bilancio/Modello Redditi).
 - 25% dei ricavi del 2019, da Bilancio/ Modello Redditi nei termini riportati per il FINPMI COVID 800K 90%
 - fabbisogno, da attestare con autocertificazione, per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
3. **FINPMI IMPACT FAST FORWARD** : i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10%; art. 13 lett. e) - a favore di PMI e MidCap. garanzia del FCG 80%;
4. **FINPMI IMPACT REWIND** :
 - i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10%; art. 13 lett. e) - a favore di PMI e MidCap. Tale operatività è prevista anche per le operazioni su stessa Banca e /o gruppo bancario. garanzia del FCG 80%;
 - operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020, art. 13 lett.p) – a favore di PMI e MidCap. garanzia del FCG 80%;
5. **finanziamenti a fronte di operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero e delle attività immobiliari** , con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, per queste operazioni, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di (anche ipotecarie); art. 13 lett.i); a favore di PMI e MidCap. garanzia del FCG 80%.

MUTUO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA SACE - COVID19

Con D.L. 8 Aprile 2020 - n. 23 - SACE è autorizzata a rilasciare **fino al 31/12/2020**, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, garanzie che beneficiano della contro garanzia dello Stato, per Finanziamenti alle imprese aventi sede legale in Italia colpite dall'epidemia Covid-19.

I finanziamenti coperti dalla garanzia SACE dovranno essere destinati a:

- investimenti (escluse acquisizioni di partecipazioni societarie);
- canoni di locazione o di affitto di ramo di azienda,
- costi del personale, o
- capitale circolante

esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia e l'impresa beneficiaria si impegna a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione.

Il finanziamento può essere altresì destinato, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza alla diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione o al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

A chi è rivolto

Sono considerate imprese beneficiarie le PMI (come definite dalla Raccomandazione Europea n. 2003/361/CE) ivi inclusi i lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché tutte le altre tipologie di imprese indipendentemente dalla dimensione, dal settore attività e dalla forma giuridica che rispettino i seguenti requisiti:

- abbiano sede legale in Italia;
- non rientravano alla data del 31/12/2019 nella categoria delle imprese in difficoltà (ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
- non siano risultate presenti al 29 febbraio 2020 tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;
- solo con riferimento alle PMI, ove ne abbiano accesso, abbiano già utilizzato fino a completa capienza, il Fondo di Garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della Legge 23 dicembre 1996, n.662.

Altri aspetti importanti

SACE può concedere la propria garanzia alla banca, nell'interesse dell'impresa, per un importo pari a:

- 90% del finanziamento per le imprese con un valore del fatturato fino a € 1,5 miliardi e con non più di 5.000 dipendenti in Italia;
- 80% del finanziamento per le imprese con valore del fatturato superiore € 1,5 miliardi e fino a € 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
- 70% del finanziamento per le imprese con valore del fatturato superiore a € 5 miliardi.

IMPORTO FINANZIABILE

L'importo del finanziamento non dovrà essere superiore al maggiore tra:

- 25% del fatturato 2019 dell'impresa beneficiaria (come risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione ovvero come risultanti dai dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto se l'impresa beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio);
- il doppio dei costi del personale dell'impresa beneficiaria relativi al 2019, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dai dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del decreto l'impresa beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio.

DURATA

Fino ad un massimo di 6 anni incluso un periodo di preammortamento di durata fino a 36 mesi.

PIANO DI AMMORTAMENTO

Italiano con quota capitale costante
Francese con rata costante

Costo remunerazione SACE

A titolo di remunerazione della Garanzia SACE, saranno dovute le seguenti COMMISSIONI ANNUALI ANTICIPATE dalle imprese beneficiarie:

- per i finanziamenti alle PMI: 25 bps per il primo anno, 50 bps per il secondo e terzo anno, 100 bps per il quarto, quinto e sesto anno;
 - per i finanziamenti ad imprese diverse da PMI: 50 bps per il primo anno, 100 bps per il secondo e terzo anno, 200 bps per il quarto, quinto e sesto anno.
- Le commissioni saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento.

MUTUO CHIROGRAFARIO A IMPRESE– FIN SABATINI

Il finanziamento "FIN SABATINI" è un mutuo a medio e lungo termine di scopo, proposto per il sostegno di programmi di investimento realizzati da imprese di micro, piccola e media dimensione, appartenenti a tutti i settori economici Ateco 2007 (tranne quelli di seguito espressamente esclusi), previsto da DM 27 novembre 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico - emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e attuativo della norma del DL Fare - "Attuazione dell'articolo 2 del decretotegge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La conferma delle operatività per l'anno 2016 è avvenuto in base al Decreto Ministeriale MISE/MEF del 25 gennaio 2016 pubblicato in data 10 marzo 2016.

Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore:

- dell'industria carboniera
- delle attività finanziarie e assicurative
- della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Per le aziende ammesse vi sarà la possibilità di usufruire di un contributo in conto interessi erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico, a riduzione del costo del finanziamento. I finanziamenti possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia in misura massima dell'80%.

A chi è rivolto

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro, piccola e media dimensione, appartenenti a tutti i settori economici Ateco 2007 (tranne quelli di seguito espressamente esclusi) come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06 maggio 2003.

I soggetti beneficiari devono trovarsi, alla data della richiesta di finanziamento, nelle seguenti condizioni:

- Avere sede operativa in Italia ed essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro Imprese
- Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali
- Non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
- Non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà -
- Possono inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese estere, con sede in uno Stato Membro e che non hanno una sede operativa in Italia. In tal caso, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento, l'impresa estera dovrà altresì attestare l'avvenuta attivazione all'interno del territorio nazionale della sede operativa presso la quale ha realizzato l'investimento e la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento. (Art. 3 DM 27 novembre 2013 - p.to 2.3 Circolare 24 dicembre 2014 n. 71299).

Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore:

- dell'industria carboniera
- delle attività finanziarie e assicurative
- della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Non sono ammessi tra i Beneficiari studi professionali o liberi professionisti.

Ai fini dell'accesso al contributo le PMI devono presentare, utilizzando esclusivamente, pena invalidità, i moduli previsti dal MiSE e messi a disposizione dal 05/05/2016 sul Sito Intranet del Ministero www.mise.gov.it, la seguente documentazione:

- domanda di agevolazione sottoscritta dal legale rappresentante e in bollo;
- copia documento identità + c.f. del legale rappresentante;
- dichiarazione antimafia (eventuale)
- mod.dei parametri dimensionali (eventuale);
- procura (eventuale, se la firma digitale viene apposta da soggetto diverso dal legale rappresentante).

La compilazione deve essere fatta in formato elettronico e firmata digitalmente ed inviata all'indirizzo PEC della Banca.

IMPORTO FINANZIABILE

Minimo 20.000,00 Euro e massimo 2.000.000,00 Euro

DURATA

Le durate previste possono essere di 24,36,48 e 60 mesi, comprensive di un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 12 mesi.

MUTUO CHIROGRAFARIO A IMPRESE– FIN SABATINI CON GARANZIA FEI (FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI)

Il finanziamento "FIN SABATINI" con garanzia FEI è un mutuo a medio e lungo termine di scopo, proposto per il sostegno di programmi di investimento realizzati da imprese dotate di specifici requisiti e previsto da DM 27 novembre 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico - emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e attuativo della norma del DL Fare - "Attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore:

- dell'industria carboniera
- delle attività finanziarie e assicurative
- della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Per le aziende ammesse vi sarà la possibilità di usufruire di un contributo in conto interessi erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico, a riduzione del costo del finanziamento.

Il finanziamento FIN SABATINI con garanzia FEI deve soddisfare ulteriori requisiti oltre a quelli sopra indicati, necessari per accedere alla garanzia diretta prestata dal FEI a favore della Banca. Tali requisiti sono indicati successivamente.

La garanzia prestata dal FEI a favore della Banca è una garanzia diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed a prima richiesta; inoltre, non costituisce aiuto di Stato poiché si tratta di risorse dell'Unione Europea, quindi non rientra tra le agevolazioni da conteggiare nel calcolo De Minimis.

La garanzia è rilasciata dal Fondo Europeo per gli Investimenti ("FEI"), con il supporto finanziario dell'Unione Europea nei termini definiti nell'ambito del programma Orizzonte 2020 e dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI) istituito nell'ambito del Piano d'Investimenti per l'Europa. Lo scopo dell'EFSI è quello di sostenere lo sviluppo economico agevolando la realizzazione di investimenti produttivi nell'Unione Europea ed assicurando un maggiore accesso alle fonti di finanziamento.

A chi è rivolto

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro, piccola e media dimensione, appartenenti a tutti i settori economici Ateco 2007 (tranne quelli di seguito espressamente esclusi) come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06 maggio 2003.

I soggetti beneficiari devono trovarsi, alla data della richiesta di finanziamento, nelle seguenti condizioni:

- Avere sede operativa in Italia ed essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro Imprese
- Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali
- Non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
- Non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà -
- Possono inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese estere, con sede in uno Stato Membro e che non hanno una sede operativa in Italia. In tal caso, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento, l'impresa estera dovrà altresì attestare l'avvenuta attivazione all'interno del territorio nazionale della sede operativa presso la quale ha realizzato l'investimento e la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento. (Art. 3 DM 27 novembre 2013 - p.to 2.3 Circolare 24 dicembre 2014 n. 71299).

Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore:

- dell'industria carboniera
- delle attività finanziarie e assicurative
- della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Non sono ammessi tra i Beneficiari studi professionali o liberi professionisti.

Ulteriori requisiti da rispettare (necessari per accedere alla garanzia FEI)

• CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELL'IMPRESA:

PMI/SME: micro, piccole e medie imprese:

TIPO	(A) DIP.		(B) FATTURATO		(B) TOT. ATTIVO
Microimpresa	<10	e	< 2 mln	oppure	< 2 mln
Piccola Impresa	<50	e	<10 mln	oppure	< 10 mln
Media Impresa	<250	e	< 50 mln	oppure	< 43 mln

I due requisiti di cui alle lettere A) e B) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

Per Impresa s'intende qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolge un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono una attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente una attività economica.

I valori da considerare e verificare con la tabella sopra riportata, riguardano la somma degli indicatori (n. dipendenti, Fatturato, tot. Attivo) dell'impresa beneficiaria, in proporzione alle loro partecipazioni delle imprese ad essa associate (cioè che detengono quote di partecipazione dal 25% al 50%), ed al 100% delle imprese ad essa collegate (cioè che detengono quote di partecipazione > 50%) (Vedi paragrafo specifico)

Un'impresa perde lo statuto di PMI / SME nel caso in cui uno o più enti di diritto pubblico detengano oltre il 25% del suo capitale o dei suoi diritti al voto, eccetto gli enti pubblici elencati nella definizione di "imprese autonome" di seguito riportata, i quali possono detenere più del 25% ma non oltre il 50%.

I Beneficiari devono avere sede ed operare in Italia.

• **CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELL'IMPRESA:**

** (i) Il Beneficiario non deve sviluppare attività di Ricerca & Innovazione relative a :

- attività illegali o soggette a restrizioni o esclusioni (come di seguito definite)

; (ii) Il Beneficiario non deve trovarsi in una situazione di esclusione:

- Stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato, sospensione dell'attività, oggetto di cause o situazioni analoghe derivanti da procedure analoghe;

- Negli ultimi 5 anni, il legale rappresentante è stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi alla sua condotta professionale che possa incidere sulla sua idoneità a concludere il contratto;

- Negli ultimi 5 anni, il legale rappresentante o il management sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode, corruzione, coinvolgimento in associazioni criminali, riciclaggio o altre attività illegali pregiudizievoli agli interessi finanziari dell'Unione Europea;

- È inserito nella base centrale di dati sull'esclusione (Regolamento CE, Euratom); per combattere le frodi e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione utilizza la banca dati centrale sull'esclusione (CED) di cui all'articolo 108 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008,

(iii) Il Beneficiario deve essere una società non quotata, fatta salva la possibilità di essere quotata su piattaforme di trading alternative, così come definito all'articolo 4(1)(15) della Direttiva 2004/39/EC, dove la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da una PMI / SME ;

(iv) Il Beneficiario non deve essere una Impresa in Difficoltà;

(v) Il Beneficiario non deve essere focalizzata su uno o più Settori con restrizioni come di seguito descritti;

(vi) Il Beneficiario non deve essere una società immobiliare;

(vii) Il Beneficiario deve risiedere ed essere operativo in Italia;

(viii) Nel caso in cui lo scopo del finanziamento è un "business transfer" (per esempio trasferimento ramo d'azienda*);

a. Il finanziamento erogato dovrà essere combinato con nuovo capitale che rappresenti almeno il 50% del valore nominale del finanziamento;

b. Il beneficiario dovrà qualificarsi come PMI / SME dopo il trasferimento e dovrà: i. Rispettare almeno 1 dei Criteri di Innovazione;

ii. o Usare il finanziamento per l'acquisto di un'azienda che rispetti almeno uno dei Criteri di innovazione;

(ix) Il Beneficiario non deve essere un veicolo costituito per detenere diritti contrattuali o asset in relazione al finanziamento di progetti di produzione energetica;

(x) Il Beneficiario non deve avere un rating ufficiale pari o maggiore a 10;

(xi) Allo stesso Beneficiario non devono essere concessi dal Gruppo BANCA Finanziamenti garantiti da FEI per un importo complessivo superiore ad Euro 7,5 milioni.

• **CRITERI DI ELIGIBILITA' RELATIVI ALL'INNOVAZIONE :**

I beneficiari dovranno soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

(a) il beneficiario è una PMI / SME ed intende utilizzare il prestito per investire nella produzione, sviluppo od implementazione di (i) prodotti, processi e/o servizi o (ii) modalità di produzione o consegna o (iii) innovazioni organizzative o di processo compresi modelli di business che siano innovativi (come definiti nei paragrafi 15(y) e 15 (bb) delle Definizioni (Par. 1.3) delle Comunicazioni dalla Commissione C(2014) 3282 del 21 Maggio 2014 sulla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione) e dove c'è un rischio di insuccesso tecnologico, industriale o di business, come evidenziato da una valutazione di un esperto esterno, o

(b) il beneficiario è una "impresa in rapida crescita", che opera nel mercato da meno di 12 anni dall'inizio attività e con una crescita media annua dei dipendenti o del fatturato superiore al 20% all'anno, nel corso di un periodo di tre anni consecutivi, e con almeno dieci dipendenti all'inizio del periodo di osservazione*, o

(c) il beneficiario opera nel mercato da meno di 7 anni dall'inizio attività e i suoi costi in Ricerca & Sviluppo rappresentano almeno il 5% dei suoi costi operativi in almeno 1 dei 3 anni precedenti alla richiesta di finanziamento o, nel caso di un'impresa (in particolare una start-up) senza alcuna storia finanziaria, ciò si evince dal suo ultimo bilancio, o

(d) il beneficiario è una PMI / SME ed ha un significativo potenziale di innovazione o è un'azienda caratterizzata da intensa attività di Ricerca & Sviluppo e soddisfa almeno uno dei seguenti elementi:

(i) l'ultimo bilancio del beneficiario mostra spese in Ricerca & Sviluppo e/o innovazione per un ammontare almeno pari al 20% del Finanziamento richiesto, a condizione che il business plan del beneficiario indichi un aumento delle spese in Ricerca & Sviluppo almeno uguali all'importo del Finanziamento;

(ii) il beneficiario intende spendere almeno l'80% del Finanziamento I in attività di Ricerca & Sviluppo (ciò si deve evincere dal business plan) e il rimanente deve essere utilizzato per coprire i costi necessari a effettuare tali attività;

(iii) il beneficiario ha ricevuto contributi, prestiti o garanzie da programmi europei per la Ricerca & Sviluppo (ad esempio Horizon 2020 o 7 ° Programma Quadro) e/o attraverso i loro strumenti di finanziamento (per esempio Joint Technology Initiatives, "Eurostars") o da programmi regionali o nazionali a supporto della ricerca e/o innovazione negli ultimi 36 mesi, a condizione che il Finanziamento non sia utilizzato per coprire gli stessi costi;

(iv) il beneficiario ha vinto premi da parte delle istituzioni UE per la Ricerca & Sviluppo e/o innovazione negli ultimi 24 mesi;

(v) il beneficiario ha registrato almeno un brevetto negli ultimi 24 mesi, e lo scopo del Finanziamento è quello di rendere possibile l'utilizzo di tale brevetto

(vi) il beneficiario è una PMI / SME che ha ricevuto, negli ultimi 24 mesi, investimenti da un fondo di venture capital da un business angel (diventando parte di tale network) o tale fondo di venture capital o business angel è un'azionista del beneficiario;

- (vii) il beneficiario intende compiere un investimento il cui impegno finanziario, sulla base del business plan preparato con l'ottica di lanciare un nuovo prodotto o espandersi geograficamente, è maggiore del 50% del suo fatturato medio nei 5 anni precedenti;
- (viii) il beneficiario ha costi in Ricerca & Sviluppo che rappresentano almeno il 10% dei suoi costi operativi in almeno 1 dei 3 anni precedenti alla richiesta di Finanziamento o in caso di un'impresa senza alcuna storia finanziaria, ciò si evince dal suo ultimo bilancio;
- (ix) Il beneficiario negli ultimi 36 mesi ha sostenuto spese in Ricerca & Sviluppo qualificate dalle competenti autorità nazionali, regionali o istituzionali come parte di misure generali di supporto approvate dalla Commissione Europea e strutturate per incentivare le imprese ad investire in Ricerca & Sviluppo, purché (i) tali autorità o istituzioni siano indipendenti dal beneficiario e dall'intermediario finanziario e (ii) il Finanziamento copra una spesa incrementale come indicato nel business plan del beneficiario e (iii) il Finanziamento non copra già gli stessi costi già supportati dalle misure sopra descritte; o
- (x) Negli ultimi 36 mesi il beneficiario è stato definito come un'impresa innovativa da un'istituzione od autorità comunitaria, nazionale o regionale, purché in ciascun caso:
- (A) La definizione sia basata su criteri pubblicamente disponibili qualora tali criteri: • Non siano limitati al fine di favorire una particolare industria o settore (né lo favoriscano in altro modo);
- Riflettano almeno uno dei Criteri di Innovazione, tranne quelli a cui si fa riferimento al punto (d) (iv), o riflettano la sostanza di almeno uno di tali criteri, ma non siano meno stringenti;
- (B) Tale autorità o istituzione sia indipendente dal beneficiario e dall'intermediario finanziario;
- (C) il Finanziamento copra una spesa incrementale come indicato nel business plan del beneficiario.

Relativamente al predetto punto a) vengono di seguito fornite le definizioni, di "innovazione dell'organizzazione" e di "innovazione di processo":

Par.15 (y) "innovazione dell'organizzazione": la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali di un'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

Par. 15 (bb) "innovazione di processo": l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le consuete modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

Ai fini dell'accesso al contributo le PMI devono presentare, utilizzando esclusivamente, pena invalidità, i moduli previsti dal MiSE e messi a disposizione dal 05/05/2016 sul Sito Intranet del Ministero www.mise.gov.it, la seguente documentazione:

- domanda di agevolazione sottoscritta dal legale rappresentante e in bollo;
- copia documento identità + c.f. del legale rappresentante;
- dichiarazione antimafia (eventuale) - mod.dei parametri dimensionali (eventuale);
- procura (eventuale, se la firma digitale viene apposta da soggetto diverso dal legale rappresentante).

La compilazione deve essere fatta in formato elettronico e firmata digitalmente ed inviata all'indirizzo PEC della Banca.

IMPORTO FINANZIABILE

Minimo 20.000,00 Euro e massimo 2.000.000,00 Euro

DURATA

Le durate previste possono essere di 24,36,48 e 60 mesi, comprensive di un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 12 mesi.

Cosa fare per attivarlo	<i>Rivolgersi a qualsiasi filiale della Banca</i>
A chi rivolgersi per ulteriori informazioni	<i>Presso tutte le filiali della Banca</i>

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 9,0900%	Esempio calcolato senza tener conto dell'adesione ad una delle polizze abbinabili al finanziamento.
Tasso Annuo effettivo Globale (TAEG): 9,9100%	Esempio calcolato anche tenendo conto dell'adesione ad una delle polizze facoltative accessorie al finanziamento collocate dal Finanziatore, presente nella sezione "Servizi accessori" del presente documento.

Gli indicatori sopra riportati sono stati calcolati secondo la seguente tabella:

IMPORTO FINANZIAMENTO	100.000,00 Euro
DURATA	120 mesi
PERIODICITA' DELLA RATA	MENSILE
TIPO PIANO DI AMMORTAMENTO	RATA COSTANTE FRANCESE
TASSO D'INTERESSE NOMINALE ANNUO	8,300 %
ISTRUTTORIA	1.500,00 Euro
INCASSO RATA	2,75 Euro
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE CARTACEE	0,90 Euro
GESTIONE PRATICA	20,00 Euro annuali
POLIZZA FACOLTATIVA	3.114,39 Euro Premio stimato prendendo a riferimento la polizza assicurativa collocata dal Finanziatore.

TASSI DISPONIBILI

TASSO D'INTERESSE NOMINALE ANNUO	8,300 % Pari al valore dell'indice di riferimento maggiorato dello spread. Tale tasso, espresso in contratto come valore assoluto rimane invariato per tutta la durata del mutuo. Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice di riferimento al momento della stipula.
SPREAD AMMORTAMENTO	+ 8,500 p.p.
INDICE DI RIFERIMENTO	I.R.S. (interest Rate Swap) lettera di periodo, arrotondato massimo allo 0,10 superiore, pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e riferito all'ultima rilevazione del mese solare precedente.
VALORE INDICE DI RIFERIMENTO	- 0,200 %
TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO	8,300 % Pari al valore dell'indice di riferimento maggiorato dello spread. Tale tasso, espresso in contratto come valore assoluto rimane invariato per tutta la durata del mutuo. Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice di riferimento al momento della stipula.

FOGLIO INFORMATIVO (D.LGS. 385/93 ART. 116) - AGGIORNAMENTO 02/10/2020

SPREAD PREMMORTAMENTO	+ 8,500 p.p.
INDICE DI RIFERIMENTO PREMMORTAMENTO	I.R.S. (interest Rate Swap) lettera di periodo, arrotondato massimo allo 0,10 superiore, pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e riferito all'ultima rilevazione del mese solare precedente.
VALORE INDICE DI RIFERIMENTO PREMMORTAMENTO	- 0,200 %
MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL TASSO DI MORA	SCARTO SU TASSO SCADENZA RATA
MAGGIORAZIONE MORA	+ 3,000 p.p.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**SPESE****SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO**

ISTRUTTORIA	1,500 % dell'importo del finanziamento minimo 500,00 Euro
CONSEGNA DI COPIA COMPLETA DEL TESTO CONTRATTUALE IDONEO PER LA STIPULA, SU RICHIESTA DEL CLIENTE (PREVENTIVA RISPETTO ALL'ACCORDO SULLA DATA DI STIPULA)	Spesa applicata in misura non superiore a quanto previsto per le spese istruttoria.
CONSEGNA DI COPIA COMPLETA DEL TESTO CONTRATTUALE IDONEO PER LA STIPULA, SU RICHIESTA DEL CLIENTE (SUCCESSIVA ALL'ACCORDO SULLA DATA DI STIPULA)	0,00 Euro
CONSEGNA DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PRIVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE; DI UN PREVENTIVO CONTENENTE LE CONDIZIONI ECONOMICHE BASATE SULLE INFORMAZIONI FORNITE DAL CLIENTE	0,00 Euro

SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO

GESTIONE PRATICA	20,00 Euro annuali
INCASSO RATA	2,75 Euro
INVIO COMUNICAZIONI	
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE CARTACEE	0,90 Euro
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ONLINE	0,00 Euro
RECUPERO SPESE PER INVIO QUIETANZA (IN FORMA CARTACEA)	0,75 Euro
INVIO SOLLECITO DI PAGAMENTO (IN FORMA CARTACEA)	5,00 Euro
SPESA A CARICO DELL'ACCOLLANTE NEL CASO DI ACCOLLO DEL MUTUO	300,00 Euro
CERTIFICAZIONE COMPETENZE	7,66 Euro
VARIAZIONI CONTRATTUALI DI QUALSIASI NATURA	1,500 % sul debito residuo, minimo 300,00 Euro
PER I CLIENTI CHE RIVESTONO LA QUALIFICA DI MICRO-IMPRESA, LE VARIAZIONI CONTRATTUALI AVVENGONO SENZA L'ADDEBITO DI SPESE	
RINUNCIA FINANZIAMENTO IN FASE DI ISTRUTTORIA INIZIALE	50,00 Euro
RINUNCIA FINANZIAMENTO IN FASE DI ISTRUTTORIA AVANZATA (A MINUTA CONTRATTUALE PREDISPOSTA)	50,00 Euro
RECUPERO SPESE PER RINUNCIA AL FINANZIAMENTO IN PRESENZA DI DELIBERA POSITIVA DA PARTE DEL FONDO DI GARANZIA	300,00 Euro

COMPENSO ONNICOMPRESIVO PER ESTINZIONE ANTICIPATA, TOTALE O PARZIALE

3,000 % del capitale rimborsato anticipatamente oppure in misura fissa, nella misura massima di 51,64 Euro, esclusivamente nell'ambito di particolari convenzioni. Non sarà dovuta alcuna commissione qualora la parte finanziata sia rappresentata da una ditta individuale e il finanziamento sia finalizzato all'acquisto, costruzione, ristrutturazione di un immobile adibito allo svolgimento della propria attività economica.

PIANO DI AMMORTAMENTO

TIPO PIANO DI AMMORTAMENTO	Francese o altro piano di ammortamento da concordarsi con la banca in funzione di eventuali esigenze finanziarie del Cliente.
TIPOLOGIA DELLA RATA	Rata costante o o altra tipologia di rata da concordarsi con la banca in funzione di eventuali esigenze finanziarie del Cliente
PERIODICITA' DELLE RATE DI AMMORTAMENTO	Mensile, trimestrale , semestrale
PERIODICITA' DELLE RATE DI PREAMMORTAMENTO	Mensile, trimestrale , semestrale

ALTRE CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

CALCOLO INTERESSI AMMORTAMENTO	anno commerciale 360/360
CALCOLO INTERESSI PREAMMORTAMENTO	anno commerciale 360/360
CALCOLO INTERESSI DI MORA	anno civile 365/365 (366 se bisestile)
PERIODICITA' INVIO RENDICONTO	annuale
PERIODICITA' INVIO DOCUMENTO DI SINTESI	annuale

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per 100.000,00 Euro di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
8,3000	5	2.042,03	-	-
8,3000	10	1.229,19	-	-

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. In presenza di *cap* o *floor* al tasso di interesse, lo scenario tiene conto dell'oscillazione piu' ampia ipotizzabile (fino a un massimo del 2%).

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bper.it/trasparenza.

SERVIZI ACCESSORI

Il Finanziatore mette a disposizione del cliente, nell'ambito della propria offerta di prodotti, la polizza assicurativa di Arca Vita S.p.A. e Arca Assicurazioni S.p.A.

POLIZZA "ARCA VALORE IMPRESA CPI"

La polizza prevede il rimborso del debito residuo in caso di premorienza o di invalidità totale permanente da infortuni e malattia dell'assicurato, nonché il pagamento delle rate del finanziamento, nel caso di inabilità temporanea totale da infortuni e malattia, in base al piano originario del finanziamento stesso.

Un solo Assicurato : Legale rappresentante, socio, dirigente o altro collaboratore dipendente di rilievo dell'impresa nominativamente indicato nel contratto.

Il pagamento del premio è in unica soluzione alla sottoscrizione della polizza.

Si riporta nel seguito una tabella esemplificativa dei premi:

IMPORTO	DURATA (MESI)	PREMIO UNICO
10.000	24	82,65 Euro
15.000	24	113,98 Euro
20.000	60	317,37 Euro
25.000	60	391,71 Euro
30.000	60	466,05 Euro
35.000	60	540,39 Euro
50.000	60	763,42 Euro
100.000	24	646,54 Euro
100.000	36	928,20 Euro
100.000	60	1.506,84 Euro
100.000	120	3.114,39 Euro
150.000	120	4.661,59 Euro
170.000	24	1.085,12 Euro
170.000	60	2.547,63 Euro
170.000	120	5.280,46 Euro
250.000	96	6.125,30 Euro
250.000	120	7.755,98 Euro

Il cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al finanziamento senza dover recedere dal finanziamento stesso.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, in relazione anche ai costi e alle coperture fornite, si rinvia ai relativi fascicoli informativi a disposizione della clientela sul sito www.arccassicura.it e presso le Dipendenze della Banca.

Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte, pertanto il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o di sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

GARANZIA ORGANISMI MUTUALISTICI

Confidi di garanzia creati per favorire l'accesso degli associati al credito bancario. Le commissioni, da riconoscere agli stessi da parte dei clienti, sono comunicate nella delibera di garanzia.

Ogni singolo Confidi può differenziare le proprie commissioni in base alla durata o alla forma tecnica, o per fasce di merito o quant'altro. Si rinvia, pertanto, ai fogli informativi predisposti da ciascun Confidi, che lo stesso è tenuto a consegnare su richiesta all'associato destinatario della garanzia.

SERVIZI ACCESSORI SPECIFICI MUTUO CHIROGRAFARIO A IMPRESE - FIN SABATINI**GARANZIA DIRETTA DEL FONDO GARANZIA LEGGE 662/96**

Il Fondo di Garanzia è disciplinato da specifiche normative di legge e regolamentari, che perseguono finalità di interesse pubblico generale e prevedono, qualora il finanziamento abbia pre-determinati scopi e l'Imprenditore pre-determinati requisiti, che il Fondo stesso presti garanzia secondo percentuali stabilite e dietro pagamento di un corrispettivo; tale corrispettivo può essere azzerato in alcune zone geografiche o per alcuni scopi, sempre in base a normative pubbliche. Anche la valutazione del gestore del Fondo è una valutazione fiduciaria, al pari di quella della banca, si basa sui dati di bilancio e può essere negativa, nel senso che il Fondo non conceda la garanzia: in tal caso, qualora tale garanzia fosse stata considerata indispensabile dalla banca per la concessione del mutuo, l'impresa potrà esaminare con la banca stessa una eventuale diversa soluzione tecnica di finanziamento.

Proprio per la sua natura di prestito volto ad un particolare scopo e per gli obiettivi di interesse pubblico generale in base ai quali viene concessa la garanzia, qualora vengano meno lo scopo del mutuo o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la normativa o i contratti di mutuo possono prevedere un riesame delle condizioni economiche o una chiusura anticipata del finanziamento.

SERVIZI ACCESSORI SPECIFICI MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESA CON GARANZIA DEL FONDO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Sono ammissibili alla Garanzia Diretta le Operazioni Finanziarie direttamente finalizzate all'attività d'impresa secondo il seguente schema:

Misura massime di copertura della garanzia diretta

Fascia di valutazione soggetto beneficiario	Finanz.ti oltre 18 e fino a 36 mesi	Finanz.ti oltre 36 mesi	Finanz.ti a medio-lungo termine senza piano di ammortamento o con piani di ammortamento con rate di durata superiore a un anno (bullet)	Operazioni finanziarie a fronte di investimenti Finanz.ti nuova Sabatini PMI innovative	Start up Start up innovative e Incubatori certificati Operazioni di Microcredito Operazioni di importo ridotto Resto al Sud
1	30%	50%	30%	80%	80%
2	40%	60%	30%	80%	80%
3	50%	70%	30%	80%	80%
4	60%	80%	30%	80%	80%
5	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	ammissibile

L'importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale e' pari ad Euro 2.500.000,00, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate dal medesimo soggetto beneficiario finale in relazione alle operazioni garantite.

ECCEZIONI:

AIUTI ALLE IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO (paragrafo B.2 Parte XIII vigenti DO "Aiuti alle imprese in fase di Avviamento").

La garanzia e' concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste per gli "Aiuti alle imprese in fase di Avviamento" di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 651/2014 per le operazioni finanziarie a favore:

- delle IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO;
- dei PROFESSIONISTI che abbiano avviato l'attività economica o siano soggetti a imposta per tale attività da meno di 5 anni.

La garanzia e' concessa per un importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale di:

- euro 2,5 mln per le op. finanziarie di durata pari o inferiore a 6 anni;
- euro 2,142 mln per le op. finanziarie di durata pari o inferiore a 7 anni e superiore a 6 anni;
- euro 1,875 mln per le op. finanziarie di durata pari o inferiore a 8 anni e superiore a 7 anni;
- euro 1,666 mln per le op. finanziarie di durata pari o inferiore a 9 anni e superiore a 8 anni;
- euro 1,5 mln per le op. finanziarie di durata pari a 10 anni.

COMMISSIONE "UNA TANTUM" CALCOLATA SULL'IMPORTO GARANTITO E ADDEBITATA DIRETTAMENTE DALLA BANCA AL MOMENTO DELL'EROGAZIONE

	Restanti Territori (Nord)			Regioni del Mezzogiorno		
	Micro	Piccola	Media	Micro	Piccola	Media
Investimenti e liquidità, Consolidamento linee di credito presso altri Istituti e rinegoziazione di debiti a MLT, Altre operazioni finanziarie, Start up	0,25%	0,50%	1%	gratis	gratis	gratis
PMI che hanno sottoscritto un contratto di Rete, Imprese femminili, Imprese di autotrasporto, Imprese sociali, PMI innovative, Start up innovative e Incubatori certificati, Operazioni di microcredito, Resto al Sud	gratis	gratis	gratis	gratis	gratis	gratis

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

REGIME FISCALE	<p>I contratti di finanziamento sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d'uso).</p> <p>Nel caso in cui i predetti rapporti siano regolati in conto corrente, ai fini dell'imposta di bollo potrà essere invocato l'assorbimento del tributo nell'ambito di quanto previsto dal DPR 642/72 art. 13, comma 2-bis, nota 3-ter della Tariffa parte I. Nel caso in cui invece il finanziamento non sia regolato in conto corrente, saranno dovute le imposte di bollo secondo le tariffe vigenti al momento della redazione dei singoli documenti.</p> <p>Qualora venga esercitata l'opzione per il regime fiscale sostitutivo ex Dpr 601/73, l'imposta sostitutiva da addebitare è attualmente pari allo 0,25% sull'ammontare del finanziamento a medio o lungo termine.</p>
-----------------------	---

ALTRE SPESE DA SOSTENERE SPECIFICHE MUTUO CHIROGRAFARIO - FIN SABATINI E FIN SABATINI CON GARANZIA FEI

IMPOSTA SOSTITUTIVA	Non dovuta.
----------------------------	-------------

TEMPI DI EROGAZIONE

DURATA DELL'ISTRUTTORIA	40 giorni , compatibilmente con i tempi legati al tipo di investimento del cliente e la verifica della regolarità della documentazione richiesta per il perfezionamento della pratica di richiesta del finanziamento.
DISPONIBILITA' DELL'IMPORTO	Contestualmente alla stipula, salvo che la messa a disposizione dell'importo di mutuo sia condizionata al verificarsi di eventi particolari.
DISPONIBILITA' DELL'IMPORTO IN CASO DI FINANZIAMENTO SABATINI	L'erogazione, di norma al riconoscimento da parte del MISE del contributo, avverrà in unica soluzione, contestualmente alla stipula, su conto corrente vincolato intestato all'impresa. La somma sarà resa disponibile sulla base della presentazione della documentazione di spesa.

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI**Estinzione anticipata**

La parte finanziata ha la facoltà di rimborsare anzitempo il mutuo, in tutto o in parte, versando alla Banca il capitale, gli interessi maturati dalla data dell'ultima rata corrisposta e la commissione onnicomprensiva così come definita al paragrafo "principali condizioni economiche".

Tempi massimi di chiusura del rapporto

30 giorni.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, **Via San Carlo 8/20, Modena**, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Il cliente può inoltre consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario ABF disponibile sul sito internet della Banca (www.bper.it) nella sezione dedicata alla Trasparenza.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale nei seguenti Collegi:

Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, tel. 02 72424246.

Torino decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale 8, 10121 Torino, tel. 011 5518590.

Bologna decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna e Toscana,

Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour, 6, 40124 Bologna, tel. 051 6430120.

Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, tel. 06 47929235.

Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel. 081 7975350.

Bari decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia.

Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour 4, 70121 Bari, tel. 080 5731510.

Palermo decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna.

Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour, 131/A, 90133 Palermo, tel. 091 6074310.

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

Conciliazione

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

Risoluzione e decadenza

La Banca potrà dichiarare risolto il mutuo qualora (art. 1456 cod. civ. - clausola risolutiva espressa):

- l'impresa non provveda al pagamento a scadenza anche di un solo rateo degli interessi di preammortamento, se contrattualmente previsti, o di una sola rata di ammortamento e tale inadempimento si protragga per oltre 180 giorni, nonchè nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 40 del D.Lgs. n. 385/93 (testo unico bancario);
- l'impresa subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale od economica, o sia assoggettata ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- siano concessi provvedimenti cautelari o siano iniziate azioni esecutive a carico dell'impresa;
- l'impresa proponga in via stragiudiziale concordati, richieda ai creditori moratorie, o disponga la messa in liquidazione;
- i beni, oggetto della garanzia, subiscano procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
- le documentazioni prodotte e le comunicazioni fatte alla Banca non siano veritiere;
- l'impresa non provveda a comunicare alla Banca eventuali modifiche della forma sociale, rilevanti diminuzioni del capitale sociale, l'eventuale utilizzo di strumenti di raccolta del risparmio quali, emissione di obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di deposito, mutamenti della compagine sociale tali da determinare variazioni del socio di riferimento o della maggioranza, nonchè i fatti che possano comunque modificare l'attuale situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria ed economica della mutuataria e dei garanti;
- l'impresa non intervenga in qualsiasi momento alla stipula di ogni atto richiesto dalla Banca per l'eventuale ratifica, convalida, rettifica del mutuo o di sue singole parti;
- l'impresa non provveda ad inviare alla Banca, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 30 giorni dalla relativa approvazione da parte dell'assemblea, da celebrarsi entro il termine di legge, i bilanci annuali corredati dalla nota integrativa, la relazione degli amministratori e la relazione del Collegio sindacale qualora sussista;
- sia accertato il mancato completamento del programma d'investimenti per i quali è concesso il mutuo, se esplicitamente previsto;
- l'impresa e/o i terzi garanti non adempia/no puntualmente anche ad uno solo degli obblighi posti a loro carico dal contratto e dal Capitolato;
- l'impresa non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari comunque derivanti dal mutuo o dalla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi, in ogni caso, a carico dell'impresa stessa, anche se assolti dalla Banca.

Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione la Banca avrà diritto di esigere, anche in via esecutiva, senza dilazione alcuna la restituzione dell'intero suo credito per interessi, anche di mora, accessori tutti e capitale, nei confronti dell'impresa e nei confronti dei garanti. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.

Rimane ferma l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle disposizioni del Codice Civile inerenti la decadenza dal beneficio del termine e la diminuzione della garanzia (articolo 1186 e articolo 2743 cod. civ.).

Risoluzione e decadenza specifiche MUTUO CHIROGRAFARIO - FIN SABATINI e MUTUO CHIROGRAFARIO - FIN SABATINI CON GARANZIA FEI

Fermo restando, ove occorra, l'applicazione degli articoli 1186 (decadenza dal beneficio del termine) e/o 2743 cod. civ. (diminuzione della garanzia), la Banca potrà dichiarare risolto il mutuo a' sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa) qualora:

- il MISE proceda alla revoca parziale o totale del contributo;
- l'impresa non provveda al pagamento a scadenza anche di un solo rateo degli interessi di preammortamento, se contrattualmente previsti, o di una sola rata di ammortamento e tale inadempimento si protragga per oltre 180 giorni, nonchè nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 40 del D.Lgs. n. 385/93 (testo unico bancario);
- l'impresa subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale od economica, o sia assoggettata ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- siano concessi provvedimenti cautelari o siano iniziate azioni esecutive a carico dell'impresa;
- l'impresa proponga in via stragiudiziale concordati, richieda ai creditori moratorie, o disponga la messa in liquidazione;
- i beni, oggetto della garanzia, subiscano procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
- le documentazioni prodotte e le comunicazioni fatte alla Banca non siano veritiere;
- l'impresa non provveda a comunicare alla Banca eventuali modifiche della forma sociale, rilevanti diminuzioni del capitale sociale, l'eventuale utilizzo di strumenti di raccolta del risparmio quali, emissione di obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di deposito, mutamenti della compagine sociale tali da determinare variazioni del socio di riferimento o della maggioranza, nonchè i fatti che possano comunque modificare l'attuale situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria ed economica della mutuataria e dei garanti;
- l'impresa non intervenga in qualsiasi momento alla stipula di ogni atto richiesto dalla Banca per l'eventuale ratifica, convalida, rettifica del mutuo o di sue singole parti;
- l'impresa non provveda ad inviare alla Banca, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 30 giorni dalla relativa approvazione da parte dell'assemblea, da celebrarsi entro il termine di legge, i bilanci annuali corredati dalla nota integrativa, la relazione degli amministratori e la relazione del Collegio sindacale qualora sussista;
- sia accertato il mancato completamento del programma d'investimenti per i quali è concesso il mutuo, se esplicitamente previsto;
- l'impresa e/o i terzi garanti non adempia/no puntualmente anche ad uno solo degli obblighi posti a loro carico dal contratto;
- l'impresa non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari comunque derivanti dal mutuo o dalla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi, in ogni caso, a carico dell'impresa stessa, anche se assolti dalla Banca.

Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione la Banca avrà diritto di esigere, anche in via esecutiva, senza dilazione alcuna la restituzione dell'intero suo credito per interessi, anche di mora, accessori tutti e capitale, nei confronti dell'impresa e nei confronti dei garanti.

Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Ammortamento	Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico delle rate.
Compenso onnicomprensivo per estinzione anticipata, totale o parziale	È il compenso onnicomprensivo che la parte contraente il finanziamento è tenuta a corrispondere all'intermediario, per aver rimborsato anticipatamente il mutuo, in tutto od in parte, rispetto alle previsioni contrattuali.
Confidi	Organismi mutualistici, creati per favorire l'accesso dei loro soci, generalmente appartenenti a categorie economiche omogenee al credito bancario, attraverso la concessione di norma di garanzia.
Contributo in c/interessi	Rappresenta l'abbattimento del tasso d'interesse applicato al finanziamento, riconosciuto da un Ente pubblico o da un Organismo Mutualistico privato nell'ambito di una specifica convenzione sottoscritta con l'Istituto erogante il finanziamento. Il contributo può essere diretto: riconosciuto direttamente al beneficiario, o indiretto riconosciuto al beneficiario per il tramite della banca.
Covenant commerciali	I "covenant commerciali" sono clausole inserite nei contratti di finanziamento nelle quali sono descritti determinati specifici eventi al verificarsi dei quali la Banca ha facoltà di confermare lo spread contrattuale o il suo adeguamento in aumento o diminuzione, naturalmente entro i limiti del TEG usura vigente. La verifica del rispetto delle clausole contrattuali avviene annualmente a cura della Banca ed in modo automatico dalla procedura.
Franchigia	E' il periodo, espresso in mesi dalla stipula, durante il quale non viene effettuata nessuna variazione del tasso applicato anche in presenza di variazione del valore dell'indice di riferimento.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Mutuo Chirografario	La somma mutuata è garantita solo da un documento firmato, cioè, nel mutuo chirografario, l'obbligazione del debitore (chirografo) nasce da un obbligo originato solo ed esclusivamente dalla sua firma. Non ci sono altre forme di garanzie tipiche.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento americano o "tipo bullet"	Il rimborso del capitale è in un'unica soluzione alla scadenza del debito.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Provvista	Risorse finanziarie messe a disposizione da un ente terzo secondo particolari modalità e per specifico scopo.
Punti percentuali	Il punto percentuale (p.p.) è l'unità di misura utilizzata in relazione a indici e tassi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

Rata	Pagamento che la parte mutuataria effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata di ammortamento è composta da: una quota capitale (cioè una quota dell'importo prestato) e una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il mutuo).
Rata costante	La somma di quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Sollecito di pagamento	Qualora siano decorsi almeno 30 giorni dalla scadenza e la rata risulti non pagata, la Banca invia al cliente un sollecito scritto per il pagamento.
Spese di perizia	Spese sostenute per l'accertamento del valore dell'immobile offerto in garanzia.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Il tasso viene calcolato con riferimento all'anno civile di 365 giorni o 366 in caso di anno bisestile.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" della categoria di operazioni corrispondente, in vigore nel trimestre in cui il contratto di finanziamento è stato stipulato. Il "tasso soglia" è calcolato aumentando il TEGM di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali (la differenza tra il tasso così ottenuto ed il TEGM non può comunque essere superiore a otto punti percentuali).
Tasso fisso	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.
Tasso variabile	Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più indici di riferimento specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.
Tasso minimo	Tasso al di sotto del quale il finanziamento a tasso variabile non potrà scendere, indipendentemente dall'andamento dell'indice di riferimento applicato.

Prodotto offerto fuori sede

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente

Indirizzo

Telefono

Qualifica
(nel caso di soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi dell'iscrizione)

Dichiarazione del cliente cui viene consegnato il presente foglio informativo unitamente alla Guida relativa all'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Guida ABF) e alla Tabella Tassi Effettivi Globali Medi (Tabella T.E.G.M.) prevista dalla legge n. 108/1996.

Data _____

Firma per avvenuta ricezione
